



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
06 AGO. 2015
Prot. 100331 Tit. I CL. 3
Rep. Decreti 2634

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- Vista la Legge n. 264 del 2 agosto 1999, recante "Norme in materia di accessi ai Corsi Universitari";
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- Visti i DD.MM. 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;
- Visto il D.M. 5 aprile 2007, relativo alla classe del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza;
- Visto il D.M. n.386 del 26 luglio 2007, relativo alle Linee guida per l'istruzione e l'attivazione dei corsi di studio universitari;
- Visto il D.M. n. 544 del 31 ottobre 2007, relativo ai requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati;
- Visto il D.D. n. 61 del 10 giugno 2008, relativo ai "Requisiti di trasparenza";
- Vista la C.M. n. 160 del 4 settembre 2009, relativa a interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa;
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009 e ss.mm. e ii;
- Visto il D.M. n. 17 del 22 settembre 2010 relativo ai requisiti necessari dei corsi di studio; Visto il D.M. n. 50 del 23 dicembre 2010, relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010/12;
- Vista la legge 240/2010, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- Visto il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013, "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";
- Visto il D.M. n. 1059 del 23 dicembre 2013, "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" - Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n.47;
- Vista la delibera del Senato accademico del 6 maggio 2015, con la quale, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione in data 29 aprile 2015, è stato modificato il Regolamento didattico di Ateneo;
- Vista la richiesta di approvazione di modifica del Regolamento didattico di Ateneo, inviata al MIUR con nota prot. n. 60939/I-1 del 14 maggio 2015;
- Viste le richieste di chiarimenti formulate dalla Commissione III (didattica) del Consiglio universitario nazionale, e trasmesse con e-mail del 2 luglio 2015, in merito ai "compiti genericamente attribuiti alle strutture didattiche";

1

- Visto il D.R. n. 226 del 10 luglio 2015 con il quale sono state approvate, in via d'urgenza, le modifiche al regolamento didattico di Ateneo relative alle richieste di chiarimenti formulate dalla Commissione III (didattica) del Consiglio universitario nazionale di cui al punto precedente.
- Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 22 luglio 2015, con il quale è stato approvato il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università di Catania;
- Visto il Decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – trasmesso con nota del 22 luglio 2015, prot. 12889, con il quale sono state approvate le suddette modifiche al Regolamento didattico di Ateneo;
- Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, assunte rispettivamente nelle sedute del 28 luglio 2015 e del 31 luglio 2015, con le quali è stato ratificato il D.R n. 226 del 10 luglio 2015;
- Tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1.

Sono emanate le modifiche al regolamento didattico di Ateneo, il cui testo integrale viene allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.


Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al Regolamento di cui al precedente art. 1. Le modifiche al Regolamento didattico di Ateneo entreranno in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto.

Catania, 05 AGO, 2015

Il Rettore

(Prof. Giacomo Pignataro)



REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO

INDICE

PARTE I

TITOLO I - Strutture didattiche e corsi di studio

- Art. 1 - Strutture didattiche
- Art. 2 - Commissioni paritetiche
- Art. 3 - Corsi di studio
- Art. 4 - Titoli
- Art. 5 - Obiettivi formativi dei corsi di studio
- Art. 6 - Istituzione e attivazione dei corsi di studio
- Art. 7 - Regolamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 8 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio
- Art. 9 - Crediti Formativi Universitari (CFU)
- Art. 10 - Corsi di laurea
- Art. 11 - Corsi di laurea magistrale
- Art. 12 - Corsi di specializzazione
- Art. 13 - Corsi di dottorato di ricerca
- Art. 14 - Master universitari

TITOLO II - Regolamentazione delle attività didattiche

- Art. 15 - Offerta formativa
- Art. 16 - Calendario delle attività formative
- Art. 17 - Insegnamenti
- Art. 18 - Altre attività formative
- Art. 19 - Tirocini curriculari
- Art. 20 - Esami o valutazioni finali del profitto
- Art. 21 - Commissioni di esame o di valutazione finale del profitto
- Art. 22 - Prove finali

TITOLO III - Carriera studentesca

- Art. 23 - Immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio
- Art. 24 - Frequenza attività formative
- Art. 25 - Studenti regolari, ripetenti, fuori corso e lavoratori
- Art. 26 - Studenti a tempo parziale
- Art. 27 - Studenti lavoratori, studenti atleti, studenti in situazioni di difficoltà
- Art. 28 - Rinuncia agli studi. Decadenza
- Art. 29 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero
- Art. 30 - Iscrizione a insegnamenti extra-curriculari e a corsi singoli
- Art. 31 - Istanze. Certificazioni

TITOLO IV - Attività speciali e integrative. Docenti e Studenti

- Art. 32 - Attività didattiche speciali
- Art. 33 - Attività didattiche integrative
- Art. 34 - Doveri e compiti didattici dei professori e dei ricercatori
- Art. 35 - Attività di collaborazione part-time
- Art. 36 - Orientamento e tutorato

TITOLO V - Norme finali e transitorie

- Art. 37 - Approvazione del regolamento
- Art. 38 - Modifica del regolamento
- Art. 39 - Norme transitorie



PARTE II - Elenco delle strutture didattiche

Art. 40 - Elenco dei dipartimenti

Art. 41 - Elenco delle scuole

Art. 42 - Elenco delle scuole di dottorato

Art. 43 - Elenco delle strutture didattiche speciali

PARTE III - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea

Art. 44 - Elenco dei corsi di laurea istituiti

PARTE IV - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale

Art. 45 - Elenco dei corsi di laurea magistrale istituiti

ALLEGATO 1 - Ordinamenti dei corsi di laurea

ALLEGATO 2 - Ordinamenti dei corsi di laurea magistrale



PARTE I

TITOLO I - Strutture didattiche e corsi di studio

Art. 1 Strutture didattiche

1. Sono strutture didattiche dell'Ateneo:

- a) i dipartimenti;
- b) le scuole;
- c) le scuole di dottorato, ove istituite;
- d) le strutture didattiche speciali.

I docenti sono incardinati esclusivamente presso i dipartimenti, ma possono afferire anche alle strutture didattiche di cui al secondo comma.

2. La struttura didattica di Architettura per la sede decentrata di Siracusa e la struttura didattica di Lingue e letterature straniere per la sede decentrata di Ragusa sono strutture didattiche speciali che esercitano le funzioni regolate dallo Statuto e dai rispettivi ordinamenti.

3. La Scuola Superiore di Catania è una struttura didattica speciale per la formazione di eccellenza, il cui funzionamento è regolato da un proprio ordinamento e da un apposito regolamento didattico.

4. Presso l'Università di Catania sono attivate le strutture didattiche elencate nella parte II del presente regolamento.

Art. 2 Commissioni paritetiche

1. Presso le strutture didattiche, nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, è istituita una commissione paritetica composta da docenti e studenti.

2. La Commissione paritetica della struttura didattica, oltre ai compiti previsti dallo Statuto, sulla base delle informazioni derivanti dalle banche dati ministeriali e sulla base di altre informazioni istituzionali disponibili in materia di didattica con riferimento ai Corsi di studio di competenza della struttura didattica, valuta, attraverso verifiche e/o analisi, se:


- a) il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenendo conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;
- b) i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di riferimento;
- c) la qualificazione dei docenti, i metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato, anche per favorire una maggiore corrispondenza tra durata prevista e durata effettiva dei corsi di studio;
- d) i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;
- e) al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi;
- f) i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati;
- g) informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, sul corso di studio di competenza della struttura didattica, siano rese effettivamente disponibili, mediante una pubblicazione delle parti pubbliche delle banche dati ministeriali.

La Commissione, altresì, deve formulare proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio di competenza della struttura didattica di riferimento e per elaborare autonomi indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica nei medesimi corsi di studio.

Le valutazioni e le proposte della Commissione sono inserite nella relazione annuale, che viene trasmessa al Nucleo di valutazione e al Senato accademico ogni anno entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 3 Corsi di studio

1. Presso i dipartimenti e le strutture didattiche speciali di cui al secondo comma dell'art. 1 sono istituiti i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale, elencati nella parte III e nella parte IV del presente regolamento,

5 

i cui relativi ordinamenti didattici sono riportati negli allegati 1 e 2 del presente regolamento. I suddetti corsi sono attivati con le modalità di cui al successivo art. 6.

2. Presso le strutture didattiche sono istituiti i corsi di specializzazione, attivati a seguito di apposito bando emanato annualmente.

3. Presso le strutture didattiche sono istituiti i corsi di dottorato di ricerca, attivati con apposito bando emanato annualmente.

4. Presso le strutture didattiche sono attivati corsi di formazione integrativa e di perfezionamento, anche di eccellenza, la cui attivazione viene resa nota attraverso apposito bando.

5. Presso le strutture didattiche possono essere attivati corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

6. Su proposta una o più strutture didattiche possono essere istituiti e attivati corsi di studio interateneo il cui funzionamento è disciplinato da apposite convenzioni.

7. Ciascun corso di laurea e di laurea magistrale è retto da un consiglio che esercita le competenze previste dallo statuto. Il consiglio può proporre al consiglio del dipartimento o della struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell'art. 1 le modifiche all'ordinamento didattico e al regolamento didattico del corso di studio. Il Consiglio delibera sulle informazioni da inserire nelle banche dati ministeriali e sul rapporto annuale di riesame entro i termini stabiliti dal Ministero, nonché sulle istanze degli studenti.

8. Per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale è istituito un Gruppo di Gestione per l'Assicurazione della Qualità (GGAQ) presieduto dal presidente del corso di laurea o di laurea magistrale o da un suo delegato. La sua composizione, determinata dal regolamento del corso, deve garantire la presenza del docente referente dell'Assicurazione della qualità, di studenti componenti del Consiglio del corso, nonché di personale tecnico amministrativo di supporto. Il Gruppo ha la responsabilità del corretto svolgimento della valutazione interna dell'offerta formativa del Corso e riporta gli esiti al Consiglio del Corso, ai fini dell'approvazione del rapporto annuale di riesame.

9. L'Ateneo persegue politiche per l'assicurazione interna della Qualità dei corsi di studio. Inoltre, attraverso il Presidio di Qualità attua procedure per il monitoraggio delle attività didattiche e offre alle strutture didattiche sostegno nelle procedure di accreditamento dei corsi di studio.

Art. 4 Titoli

1. L'Ateneo rilascia i seguenti titoli di studio di cui alla normativa vigente:

- a) laurea (L);
- b) laurea magistrale (LM);
- c) diploma di specializzazione (DS);
- d) dottorato di ricerca (DR).

2. I titoli di cui al comma 1 sono conseguiti, rispettivamente, al termine dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca.

3. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, con le modalità previste dalle convenzioni stesse.

4. L'Ateneo rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa vigente.

5. La Scuola Superiore di Catania rilascia agli studenti, che abbiano acquisito i titoli di cui al comma 1, lettera a) e b) del presente articolo, il certificato di diploma di licenza (DL) e il certificato di diploma di licenza magistrale (DM), così come previsto dal relativo Regolamento didattico.

Art. 5 Obiettivi formativi dei corsi di studio

1. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui il corso sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali.

2. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.





3. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Il corso può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
4. Il dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.

Art. 6

Istituzione e attivazione dei corsi di studio

1. L'Ateneo assume ogni iniziativa utile ad adeguare la propria offerta formativa, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale e internazionale, nonché delle esigenze sociali e della richiesta di qualificazione professionale del territorio in cui opera. A tal fine, il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, provvede con regolare periodicità, alla verifica del conseguimento degli obiettivi di ciascun corso di studio ed al conseguente aggiornamento dell'offerta formativa.
2. L'istituzione di un corso di studio avviene su proposta di un dipartimento o di una struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell'art. 1. La proposta è corredata dal relativo ordinamento didattico, definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Per i corsi di studio che danno accesso all'esercizio di professioni regolate da ordini professionali, sono necessariamente sentiti i consigli degli ordini presenti nel territorio.
3. L'ordinamento didattico del corso di studio determina, in particolare:
 - a) la denominazione del corso di studio, gli obiettivi formativi specifici e la classe di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - c) i crediti formativi universitari assegnati alle attività di base e a quelle caratterizzanti la classe ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - d) i settori scientifico-disciplinari e i crediti formativi da assegnare alle attività affini ed integrative;
 - e) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) i risultati di apprendimento attesi e gli sbocchi occupazionali individuati nell'ambito dei percorsi formativi;
 - g) la modalità di erogazione del corso di studi (convenzionale e/o in teledidattica) e la lingua.
4. La proposta di istituzione del corso di studio viene comunicata alle altre strutture didattiche e, quindi, sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione che delibera, previo parere del Senato accademico. Il Consiglio di amministrazione approva previa motivata constatazione della sussistenza dei presupposti di fattibilità di cui al comma seguente.

Il corso di studio approvato e il relativo ordinamento vengono inseriti - previa acquisizione del parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, ai sensi della normativa vigente - nel presente regolamento didattico di Ateneo che viene, quindi, sottoposto all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca. L'entrata in vigore dell'ordinamento didattico è indicata nel decreto rettorale di emanazione dello stesso.
5. Sono presupposti di fattibilità di un corso di studio:
 - a) la rispondenza a giustificate esigenze scientifiche e socio-economiche, anche in riferimento a comparti economici rilevanti a livello locale, nazionale e internazionale;
 - b) la sussistenza di adeguate risorse di personale docente di ruolo (con particolare riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti del corso di studi), di personale tecnico, aule, attrezzature e laboratori, valutate anche in relazione al numero degli studenti che si prevede di poter accogliere, tenendo conto delle modalità previste per lo svolgimento e la fruizione delle attività formative;
 - c) la compatibilità con il mantenimento della qualità dell'offerta formativa e con la organizzazione dei corsi di studio già attivati nell'Ateneo.
6. Il corso di studio è attivato su proposta del dipartimento o della struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell'art. 1 competente con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati dal ministero.
7. L'attivazione di un corso di studio è subordinata all'autorizzazione da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria. L'attivazione è effettuata per una

7  

coorte. Il corso di studio è sottoposto anche ad accreditamento periodico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

8. Qualora un corso di studio non venga più attivato o ne venga modificato l'ordinamento, anche a seguito del venir meno, in tutto o in parte, dei presupposti di cui al precedente comma 5, l'Ateneo assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo. Il dipartimento o la struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell'art. 1 a cui il corso afferisce disciplina inoltre la facoltà degli studenti di optare, compatibilmente con il piano di studi seguito, o per il passaggio al nuovo ordinamento o per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati, assicurando il riconoscimento, totale o parziale, dei crediti formativi universitari fino a quel momento acquisiti.

9. Per ogni corso di studio attivato ed accreditato deve essere approvata dal Consiglio di Corso di studio la Scheda, di cui alla banca dati ministeriale contenente gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione dell'offerta formativa relativa a ciascuna coorte, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 7

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Ciascun corso di studio è disciplinato da un regolamento didattico, approvato annualmente dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio della struttura didattica a cui il corso afferisce, in conformità con l'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

2. Il regolamento didattico del corso di studio specifica in particolare:

- l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative, previsti per l'intero percorso di studi della coorte di riferimento;
- i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- gli obiettivi formativi specifici;
- i crediti formativi universitari assegnati ad ogni insegnamento e ad ogni altra attività formativa e le eventuali propedeuticità;
- la tipologia delle forme didattiche adottate e le modalità di verifica della preparazione;
- la frazione dell'impegno orario che deve essere riservata allo studio personale rispetto all'impegno orario complessivo assegnato convenzionalmente a ciascun credito;
- le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera;
- le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica delle stesse;
- gli obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva;
- i criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio;
- il numero di crediti richiesto per l'iscrizione ad anni successivi al primo;
- le modalità di verifica di altre competenze e/o abilità previste;
- le modalità di verifica dei risultati di stage, tirocini e periodi di studio all'estero;
- le caratteristiche della prova finale e i criteri per la formulazione della valutazione finale;
- le regole di presentazione dei piani di studio;
- le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- le disposizioni su eventuali altri obblighi degli studenti.


3. Le disposizioni contenute nei regolamenti didattici dei corsi di studio, attinenti alla qualità del Corso di studio, sono approvate dal consiglio della competente struttura didattica, su proposta del consiglio di corso di studio, previo parere favorevole della commissione paritetica.

4. Nel caso di corsi di studio attivati a seguito di accordi di collaborazione tra più strutture didattiche o con altro Ateneo, le disposizioni contenute nel Regolamento didattico del CdS ne disciplinano il funzionamento e attribuiscono ad una delle strutture didattiche interessate o ad uno degli atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del corso, secondo quanto previsto dagli accordi o dalle convenzioni.

Art. 8

Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, anche regolati da normative dell'unione europea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo



di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di studio. È richiesto, altresì, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, secondo quanto indicato nel regolamento didattico del corso di laurea e di laurea magistrale, che definisce le conoscenze richieste per l'accesso e ne determina le modalità di verifica. La verifica, che può tener conto anche dei risultati conseguiti dallo studente negli ultimi tre anni del suo percorso scolastico, mira all'accertamento delle conoscenze di base, di norma, in non più di quattro aree disciplinari.

In relazione alle conoscenze richieste per l'accesso, nel regolamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono essere definiti i criteri con cui saranno assegnati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Gli studenti, ammessi ai corsi con un punteggio inferiore a quello prefissato, dovranno soddisfare gli OFA nel primo anno di corso.

Possono essere previste dal regolamento didattico del Corso di studio specifiche attività formative propedeutiche alla verifica, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni approvate dalla struttura didattica interessata.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di laurea magistrale. Per i corsi di laurea magistrale per i quali dalla normativa vigente non sia previsto il numero programmato, è comunque necessario definire gli specifici requisiti curriculari richiesti per l'accesso nonché le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, che sono riportati nel regolamento didattico del corso di studio.

Al fine di consentire l'accesso anche a laureati provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, il regolamento didattico del corso di studio può prevedere per tali laureati un percorso iniziale diverso e/o specifiche prove di ammissione.

3. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

In conformità ai decreti istitutivi, il regolamento didattico del corso indica gli specifici requisiti di ammissione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.

4. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

5. Per essere ammessi a un master universitario di primo livello occorre essere in possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master.

6. Per essere ammessi ad un master universitario di secondo livello occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master.

Art. 9

Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito o CFU, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, con l'eccezione di quelle classi di corsi di studio per le quali eventuali decreti ministeriali prevedano variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.


3. Il regolamento didattico del corso di studio determina la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, o per piccoli gruppi, supportate anche da azioni di tutorato o lettorato. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. Nel carico standard di 25 ore di impegno complessivo, corrispondente a un credito, possono rientrare:

a) almeno 6 e non più di 7 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e le restanti allo studio individuale;

b) almeno 12 e non più di 15 ore dedicate a esercitazioni in aula o attività assistite equivalenti (laboratori) e le restanti allo studio e alla rielaborazione personale;

9



- c) 25 ore di pratica individuale in laboratorio o di attività per la preparazione della prova finale;
- d) 25 ore di tirocinio;
- e) per i corsi di studio di area sanitaria, almeno 10 e non più di 15 ore di tirocinio, dedicate all'attività professionalizzante con guida del docente su piccoli gruppi all'interno della struttura di riferimento e/o del territorio, e le restanti allo studio e alla rielaborazione individuale delle attività apprese.
5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
6. Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno studente in altra università o in altro corso di studio è deliberato dal consiglio del corso di studio che accoglie lo studente, secondo procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, tali da assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente ed anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
7. Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di studio appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
8. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere i tempi e le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
9. Il consiglio della struttura didattica competente può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e indicati nel regolamento didattico del corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, per un numero non superiore a 12 CFU. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale, di corsi di laurea magistrale a ciclo unico o di altri corsi di laurea.

Art. 10 **Corsi di laurea**

1. Nell'ambito di una classe di laurea, di norma, è istituito un solo corso di laurea, eventualmente articolato in più curricula che assicurano, comunque, un'ampia base comune e omogeneità culturale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Corsi di laurea afferenti alla stessa classe sono istituiti qualora, soprattutto in presenza di una domanda studentesca particolarmente elevata, vi sia l'esigenza di una chiara differenziazione dei titoli. In tal caso, l'ordinamento dei corsi prevede attività formative che si differenziano per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti attribuiti a ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di laurea siano articolati in curricula, la differenziazione sussiste tra ciascun curriculum di un corso di laurea e tutti i curricula dell'altro.
3. Corsi di laurea afferenti a due classi diverse sono istituiti qualora sussistano particolari esigenze interdisciplinari per il conseguimento di obiettivi formativi specifici che richiedano di collocare il corso in posizione equilibrata tra le due classi. In tal caso, l'ordinamento del corso di laurea soddisfa i requisiti di entrambe le classi. Al momento dell'immatricolazione lo studente indica la classe nella quale intende conseguire il titolo. Tale scelta può essere modificata fino al momento dell'iscrizione al terzo anno.
4. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'unione europea.
5. Il livello minimo di conoscenza della lingua straniera richiesto è il livello A2 della classificazione del CEF (Common European Framework). La verifica viene effettuata con le modalità fissate dal regolamento del corso di laurea, che precisa anche il numero dei crediti conseguiti dallo studente. Le strutture didattiche organizzano dei corsi di preparazione linguistica finalizzati al superamento della prova.
6. Per attestare la conoscenza della lingua straniera ed avere il riconoscimento dei relativi crediti, lo studente può presentare una certificazione linguistica, cioè una attestazione formale del livello di conoscenza della lingua straniera rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dall'Ateneo. Lo studente può conseguire la certificazione presso l'Ateneo, limitatamente alle lingue per le quali è "testing point", e seguire i corsi di preparazione linguistica finalizzati al conseguimento della certificazione.
7. Per conseguire la laurea lo studente deve superare non più di 20 esami o valutazioni finali di profitto. A tal fine, gli esami o le valutazioni finali relative alle attività autonomamente scelte dallo studente,



indipendentemente dal numero di crediti corrispondenti, vengono conteggiati come unico esame. Non possono essere considerate nel numero massimo di 20: la prova finale per il conseguimento del titolo di studio, la verifica della conoscenza della lingua straniera, le eventuali verifiche relative all'acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, o di abilità informatiche e telematiche, o relative a eventuali stage e tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ordini e collegi professionali.

8. Al fine di limitare l'eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche, gli insegnamenti inseriti negli ambiti delle attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti o, comunque, non meno di 5, previa delibera della struttura didattica interessata. Per le classi dell'area sanitaria è prevista la possibilità di attivare insegnamenti inseriti negli ambiti di base e caratterizzanti con un numero di crediti inferiore a cinque o sei. Tale possibilità è contemplata anche per i corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri. Per quanto riguarda gli insegnamenti inseriti nell'ambito delle attività formative affini ed integrative, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6 (sei), ovvero a 5 (cinque), previa delibera motivata della struttura didattica competente. Allo scopo di evitare l'attivazione di insegnamenti eccessivamente onerosi, a ciascun insegnamento, possono essere attribuiti non più di dodici crediti, eccezionalmente elevabili fino a diciotto per un massimo di tre insegnamenti, previa delibera della struttura didattica interessata. Per gli insegnamenti ai quali è attribuito un numero di crediti uguale o superiore a dodici deve essere prevista almeno una prova in itinere – non obbligatoria per lo studente, salva diversa delibera del consiglio di corso di studio - corrispondente ad un numero di crediti non inferiore ad un terzo del totale. Anche per gli insegnamenti annuali ai quali è attribuito un numero di crediti inferiore a dodici è opportuno prevedere, nel periodo di sospensione dell'attività didattica, una prova in itinere con le modalità sopra definite. Insegnamenti integrati costituiti da più moduli coordinati sono previsti solo nei casi in cui l'approccio multidisciplinare (cioè di discipline afferenti a settori scientifico-disciplinari diversi) sia palesemente indispensabile o quando, nel caso di insegnamenti di almeno 9 crediti, siano presenti moduli coordinati dello stesso settore scientifico-disciplinare a contenuto chiaramente differenziato.

9. Nel caso di insegnamenti integrati, a ciascun docente sono affidati uno o più moduli, corrispondenti ad un definito numero di crediti, nel rispetto delle regole dimensionali specificate al comma precedente. Tra i docenti titolari dei moduli coordinati, la struttura didattica indica un coordinatore del corso con il compito di garantire la massima integrazione tra i vari moduli coordinati e di presiedere la commissione, composta da tutti i docenti del corso integrato, a cui spetta la valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.

10. Gli studenti che acquisiscono i 180 crediti previsti dall'ordinamento conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

11. Il titolo di laurea rilasciato reca la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, senza alcun riferimento agli eventuali curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne del corso.

12. Unitamente al titolo, allo studente viene rilasciato, come supplemento al diploma di laurea, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito per conseguire il titolo.


Art. 11

Corsi di laurea magistrale

1. Nell'ambito di una classe di laurea magistrale, di norma, è istituito un solo corso di laurea magistrale, eventualmente articolato in più curricula che assicurano, comunque, un'ampia base comune, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. Corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe sono istituiti qualora vi sia l'esigenza di una più chiara differenziazione dei titoli. In tal caso, l'ordinamento dei corsi prevede attività formative che si differenziano per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti attribuiti a ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di laurea magistrale siano articolati in curricula, la differenziazione sussiste tra ciascun curriculum di un corso di laurea magistrale e tutti i curricula dell'altro.

3. Corsi di laurea magistrale afferenti a due classi diverse sono istituiti qualora sussistano particolari esigenze interdisciplinari per il conseguimento di obiettivi formativi specifici che richiedano di collocare il corso in posizione equilibrata tra le due classi. In tal caso, l'ordinamento del corso di laurea magistrale soddisfa i requisiti di entrambe le classi. Al momento dell'iscrizione lo studente indica la classe nella quale intende conseguire il titolo. Tale scelta può essere modificata fino al momento dell'iscrizione al secondo anno.



4. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti, superando non più di 12 esami o valutazioni finali di profitto. A tal fine, gli esami o le valutazioni finali relative alle attività autonomamente scelte dallo studente, indipendentemente dal numero di crediti corrispondenti, vengono conteggiati come unico esame. Non possono essere considerate nel numero massimo di 12: la prova finale per il conseguimento del titolo di studio, le eventuali verifiche relative all'acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, o di abilità informatiche e telematiche, o relative a eventuali *stage* e tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ordini e collegi professionali.

5. Al fine di limitare l'eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche, gli insegnamenti inseriti negli ambiti delle attività formative caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera assunta dalla struttura didattica-interessata. Per le classi dell'area sanitaria è prevista la possibilità di attivare insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di crediti inferiore a cinque o sei. Tale possibilità è contemplata anche per i corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri. Per quanto riguarda gli insegnamenti inseriti nell'ambito delle attività formative affini ed integrative è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a sei, ovvero a cinque, previa delibera motivata della struttura didattica competente. Allo scopo di evitare l'attivazione di insegnamenti eccessivamente onerosi, a ciascun insegnamento, possono essere attribuiti non più di dodici crediti, eccezionalmente elevabili fino a diciotto per un massimo di tre insegnamenti, previa delibera della struttura didattica competente. Per gli insegnamenti ai quali è attribuito un numero di crediti uguale o superiore a dodici è prevista almeno una prova o un colloquio in itinere – non obbligatori per lo studente, salva diversa delibera del consiglio di corso di studio - corrispondente ad un numero di crediti non inferiore ad un terzo del totale. Anche per gli insegnamenti annuali ai quali è attribuito un numero di crediti inferiore a dodici è opportuno prevedere, nel periodo di sospensione dell'attività didattica, una prova in itinere con le modalità sopra definite. Insegnamenti integrati costituiti da più moduli coordinati sono previsti solo nei casi in cui l'approccio multidisciplinare (cioè di discipline afferenti a settori scientifico-disciplinari diversi) sia palesemente indispensabile o quando siano presenti moduli coordinati dello stesso settore scientifico-disciplinare a contenuto fortemente specialistico.

6. Nel caso di insegnamenti integrati, a ciascun docente sono affidati uno o più moduli corrispondenti ad un definito numero di crediti, nel rispetto delle regole dimensionali specificate al comma precedente. Tra i docenti titolari di moduli coordinati, il dipartimento indica un coordinatore del corso con il compito di garantire la massima integrazione tra i vari moduli coordinati e di presiedere la commissione, composta da tutti i docenti del corso integrato, a cui spetta la valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.

7. Gli studenti che acquisiscono i 120 crediti previsti dall'ordinamento conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

8. Il titolo di laurea magistrale rilasciato reca la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea magistrale, senza alcun riferimento agli eventuali curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne del corso.

9. Unitamente al titolo, allo studente viene rilasciato, come supplemento al diploma di laurea magistrale, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito per conseguire il titolo.


10. Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami di cui al comma 5 è fissato rispettivamente in 30 e 36. Analogamente, il numero massimo di insegnamenti di cui al precedente comma 6, ai quali eccezionalmente può essere attribuito un numero di crediti maggiore di dodici e non superiore a diciotto, è fissato rispettivamente in cinque e sei.

Art. 12

Corsi di specializzazione

1. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea ed ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

2. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.



Art. 13
Corsi di dottorato di ricerca

1. L'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, le modalità di conferimento delle borse di studio, gli obblighi e i diritti dei dottorandi, nonché le convenzioni per il finanziamento dei posti aggiuntivi di dottorato sono disciplinati da un apposito regolamento di Ateneo. L'attivazione di un corso di dottorato di ricerca è subordinata all'accREDITAMENTO da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), su parere conforme dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti dall'Ateneo anche in consorzio con altri atenei o mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica nonché di personale, strutture ed attrezzature idonee.
3. In base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale l'Ateneo istituisce corsi di dottorato di ricerca congiunti o corsi di dottorato internazionale. Tali corsi sono disciplinati, anche in deroga al regolamento di cui al comma 1, dai relativi regolamenti, redatti secondo quanto previsto dagli specifici accordi.
4. I corsi di dottorato di ricerca hanno, di norma, durata triennale. Corsi di durata maggiore possono essere istituiti solo sulla base di motivazioni particolari.
5. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad altro corso di studio universitario, compresi i corsi di specializzazione non di area medica, i corsi di perfezionamento, i corsi di perfezionamento all'estero o altri corsi di dottorato di ricerca. Per gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione di area medica è ammessa la frequenza congiunta al dottorato di ricerca, secondo quanto previsto dal regolamento sul dottorato.

Art. 14
Master universitari

1. L'attivazione dei master universitari, le modalità di accesso, gli obiettivi formativi e la durata sono disciplinati da un apposito regolamento di Ateneo.
2. Master universitari sono attivati dall'Ateneo, su proposta di almeno una struttura didattica, anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee.
3. Per conseguire il master universitario lo studente deve acquisire almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. La durata minima dei corsi di master universitario è di un anno.
4. I corsi per il conseguimento del master sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva. A dette attività si aggiunge un periodo di tirocinio funzionale, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi formativi del corso.

TITOLO II - Regolamentazione delle attività didattiche

Art. 15
Offerta formativa

1. Ogni anno, di norma entro il 31 marzo, il consiglio di ciascuna struttura didattica, su proposta dei consigli di corso di studio, predisponde la propria programmazione didattica e il calendario delle attività formative, secondo quanto previsto dall'articolo 10 e dall'articolo 11 del presente regolamento.
2. Ogni anno, entro il 30 aprile fatta salva diversa indicazione ministeriale, il consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico, approva l'offerta formativa e la guida tasse e contributi, che vengono adeguatamente pubblicizzate sul sito dell'Ateneo.

Art. 16
Calendario delle attività formative

1. Annualmente, gli organi di governo deliberano le date di inizio e fine dell'anno accademico. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito,



di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 15 giugno successivo. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture didattiche competenti. Per ciascun anno accademico di riferimento, il calendario delle attività formative dei singoli corsi di studio viene approvato, di norma entro il 20 settembre, dal consiglio della struttura didattica competente, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo. Le strutture didattiche curano la tempestiva pubblicizzazione, anche mediante il sito dell'Ateneo, di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività didattica ed, in particolare, degli orari delle lezioni, del calendario degli esami e degli orari di ricevimento dei docenti.

2. Le attività formative si articolano di norma in due periodi distinti. All'interno di ciascuno di essi sono previste attività didattiche frontali (lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio...), per una durata effettiva non minore di 10 e non maggiore di 13 settimane. Al termine dei due periodi in cui si svolgono tali attività è prevista di norma una sessione di esami di durata non inferiore a 40 giorni. Una ulteriore e terza sessione è prevista nel periodo subito precedente l'inizio del nuovo anno accademico. I tirocini curriculari e i tirocini professionalizzanti possono svolgersi ininterrottamente in tutti i mesi dell'anno.

3. Possono essere previsti insegnamenti che si articolano su ambedue i periodi, con la sospensione delle attività per consentire lo svolgimento della sessione di esame.

4. Gli esami o valutazioni finali di profitto per gli studenti regolari sono svolti unicamente nei periodi in cui non si svolgono attività didattiche frontali e in almeno tre diversi periodi (sessioni). All'interno di ciascuna sessione sono svolti almeno due appelli distanziati di non meno di quindici giorni, anche per gli esami per i quali è prevista una prova scritta o pratica. In tal caso, le date delle prove sono fissate in modo da:

- evitare, di norma, sovrapposizioni tra insegnamenti dello stesso anno di corso;
- assicurare una distribuzione degli esami lungo tutta la durata della sessione.

Il calendario didattico del corso di studio, di cui al comma 1, può prevedere periodi di sospensione dell'attività didattica frontale durante i quali è possibile programmare ulteriori appelli ordinari.

5. In ogni anno accademico, per gli studenti ripetenti e fuori corso, devono essere previsti almeno due ulteriori appelli loro riservati, distanziati di almeno venti giorni da quelli ordinari. Tali appelli possono essere fissati anche nei periodi in cui si svolgono attività didattiche frontali.

6. In ciascuna sessione lo studente può sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami o valutazioni finali di profitto degli insegnamenti dei quali ha acquisito, ove richiesta, l'attestazione di frequenza. In particolare, anche nei casi in cui è prevista una prova scritta o pratica, può sostenere più di una volta un esame non superato in precedenza, anche nella stessa sessione.

7. Gli appelli hanno inizio alla data fissata. Eventuali ed eccezionali rinvii delle date previste sono resi noti tempestivamente. All'apertura di ciascun appello la commissione predispone la distribuzione dei candidati, eventualmente anche nei giorni successivi, e la rende nota.

Art. 17 **Insegnamenti**

1. Ciascun insegnamento può prevedere al suo interno, oltre alla didattica frontale, esercitazioni in laboratorio, in aula e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di attività formativa ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso.

In ogni caso, indipendentemente dal tipo di attività formativa, per ciascun insegnamento nel regolamento didattico del Corso di studio deve essere presente:

- a) l'afferenza ad un settore scientifico-disciplinare ben definito, anche allo scopo di assicurarne l'attribuzione al docente più appropriato;
- b) l'attribuzione di un adeguato numero di crediti formativi universitari;
- c) il tipo di esame o valutazione finale del profitto per il conseguimento dei relativi crediti.

2. Per consentire la frequenza delle lezioni a tutti gli studenti, nel caso di corsi di studio non a numero programmato, qualora gli iscritti siano in numero superiore alla numerosità massima indicata dai decreti ministeriali per la classe alla quale essi afferiscono, gli insegnamenti possono essere sdoppiati con delibera del consiglio della struttura didattica competente, che indica anche le modalità di suddivisione degli studenti.

3. Il consiglio del corso di studio verifica che programmi e prove d'esame dei corsi sdoppiati siano equivalenti ai fini didattici e non creino disparità tra gli studenti.

4. Insegnamenti di corsi di studio diversi, qualora abbiano analogo contenuto e identiche finalità, possono essere unificati, nel rispetto della numerosità massima indicata dai decreti ministeriali.

5. Corsi integrati costituiti da moduli coordinati possono essere previsti e svolti con le modalità indicate ai commi 8 e 9 dell'art. 10, e 5 e 6 dell'art. 11. La valutazione finale del profitto di un corso integrato è unica. Della commissione fanno parte tutti i docenti dei singoli moduli coordinati.
6. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere anche forme di insegnamento a distanza, precisandone le modalità di attuazione e di verifica finale del profitto.

Art. 18 **Altre attività formative**

1. Nell'ambito delle "Altre attività" inserito negli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono previsti crediti per le seguenti attività:
- attività a scelta dello studente;
 - ulteriori attività formative:
 - a) ulteriori conoscenze linguistiche;
 - b) abilità informatiche e telematiche;
 - c) tirocini formativi e di orientamento;
 - d) altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Possono essere previsti crediti anche per stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali.

2. Per l'acquisizione dei crediti a scelta lo studente può proporre sia insegnamenti attivati dall'Ateneo sia qualsiasi tipologia di attività formativa organizzata o prevista dall'Ateneo, purché coerente con gli obiettivi formativi del CdS. Per l'acquisizione di tali crediti è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

3. Nell'ambito delle ulteriori attività formative, le strutture didattiche possono organizzare seminari di approfondimento o utili all'inserimento nel mondo del lavoro. Per tali attività, programmate annualmente prima dell'inizio delle attività didattiche, devono essere definiti i relativi crediti, le modalità di valutazione finale del profitto e gli eventuali settori scientifico-disciplinari.

Art. 19 **Tirocini curriculari**

1. I tirocini formativi curriculari sono intesi quali esperienze formative la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione dello studente con una modalità di cosiddetta alternanza tra studio e lavoro.

2. I tirocini curriculari, con esplicita finalità formativa, possono essere previsti nel percorso di studi e prevedono il riconoscimento di un numero di crediti formativi universitari (CFU).

3. I tirocini curriculari sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master e dottorato di ricerca.

4. I tirocini curriculari possono essere svolti presso imprese, enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali convenzionati con l'Ateneo di Catania e sono disciplinati, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa vigente.

5. Nei regolamenti didattici dei corsi di studio devono essere specificate le modalità di valutazione dei risultati dell'attività svolta.

Art. 20 **Esami o valutazioni finali del profitto**

1. Per ciascuna delle attività formative – insegnamenti e altre attività – per le quali lo studente deve superare una verifica per acquisire i relativi CFU, in funzione della specifica tipologia, il regolamento didattico del corso di studio deve indicare:

- a) il tipo di prova che prevede un esame con voto;
 - b) il tipo di valutazione finale del profitto che prevede un attestato di idoneità.
2. Il tipo di prova è scelto in modo da consentire alla commissione di valutare nel modo più adeguato il conseguimento da parte dello studente degli obiettivi formativi previsti. Essa può essere articolata in:
- a) una prova scritta;
 - b) una prova pratica;
 - c) una prova grafica;



- d) una prova orale;
 - e) una discussione di uno o più elaborati;
 - f) due o più delle prove precedenti.
3. Per ciascun insegnamento devono essere deliberati dal Consiglio di Corso di studio sia le modalità di accertamento della preparazione, che i criteri di valutazione.
 4. La votazione finale, di cui al comma 1, lettera a), espressa in trentesimi, tiene comunque conto dei risultati positivi conseguiti in prove o colloqui eventualmente sostenuti durante lo svolgimento delle relative attività didattiche. La prova si considera superata se lo studente consegue la votazione di almeno diciotto trentesimi. Al candidato che ottiene il massimo dei voti può essere anche attribuita la lode.
 5. La prova di esame si considera conclusa alla fine del processo di verbalizzazione.
 6. La commissione verbalizza l'esito positivo della prova riportando, oltre agli argomenti oggetto della stessa, il voto attribuito, se previsto.
 7. Qualora lo studente non superi la prova, la commissione ne verbalizza l'esito riportando, oltre agli argomenti oggetto della stessa, la notazione "non approvato". La prova non superata non viene tenuta in alcun conto ai fini del calcolo della media dei voti di profitto.
 8. Lo studente può chiedere di interrompere l'esame prima della sua conclusione, anche successivamente alla comunicazione dell'esito della prova e comunque prima della sua verbalizzazione. In questo caso la commissione riporta sul verbale, oltre agli argomenti oggetto della stessa, la notazione "ritirato".
 9. Qualora l'esame sia articolato in più prove, la commissione effettua la verbalizzazione a conclusione dell'esame; nei casi in cui sia prevista solo una prova scritta, la verbalizzazione sarà effettuata solo dopo avere recepito la volontà dello studente di voler completare la procedura.
 10. Gli stage e i tirocini formativi non danno luogo a voto di profitto. Il conseguimento dei relativi crediti è subordinato alla valutazione positiva di una relazione sul lavoro svolto durante lo stage o il tirocinio, elaborata dallo studente e vista dal tutor aziendale e dal tutor didattico. La commissione di valutazione, nominata dal consiglio del corso di studio, cura la verbalizzazione dello stage o del tirocinio.
 11. Le prove orali di esame o valutazione finale del profitto sono pubbliche. Nel caso di prove scritte o grafiche, dopo la correzione degli elaborati, il candidato può prenderne visione.

Art. 21

Commissioni di esame o di valutazione finale del profitto

1. Le commissioni di esame o di valutazione finale del profitto sono nominate dal presidente del consiglio del corso di studio.
La commissione, che deve operare con la presenza del titolare dell'insegnamento con funzioni di presidente, è costituita da almeno un altro docente della stessa area disciplinare, da un cultore della materia o da un docente dell'Ateneo il cui profilo professionale e culturale risulti congruente con la disciplina in oggetto. Oltre ai due membri effettivi deve essere previsto anche un membro supplente.
2. Ai fini del suo inserimento in una specifica commissione, il cultore della materia deve essere riconosciuto tale, su richiesta del titolare dell'insegnamento, dal consiglio della struttura didattica competente, sulla base di criteri generali predefiniti, tra i quali il possesso della laurea magistrale o di titolo equivalente conseguito da almeno tre anni.
3. Quando siano costituite da quattro o più componenti, le commissioni si possono organizzare in sottocommissioni costituite da almeno due componenti, di cui almeno uno docente, sotto la responsabilità e il coordinamento del presidente.
4. Nel caso di corsi integrati di più insegnamenti o moduli coordinati, la commissione, presieduta dal docente coordinatore del corso e composta da tutti i docenti del corso, effettua una valutazione collegiale complessiva del profitto.
5. La verbalizzazione degli esami è effettuata per via telematica e deve:
 - a) essere necessariamente preceduta dalla prenotazione on line;
 - b) essere curata solo dai componenti della commissione di esami, in quanto non delegabile;
 - c) avvenire, salvo quanto previsto al comma 8 dell'articolo precedente, contestualmente alla conclusione dell'esame e di norma in presenza dello studente;
 - d) essere certificata mediante la firma digitale del presidente e di altro componente della commissione d'esame.
6. A seguito della verbalizzazione verrà inviata allo studente la relativa comunicazione.

Art. 22

 16 

Prove finali

1. Per conseguire il titolo di studio lo studente che abbia acquisito i crediti previsti deve superare una prova finale, consistente nella redazione di uno o più elaborati o in una prova espositiva finalizzata, comunque, ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di studio.

Il regolamento didattico del corso di studio indica i criteri generali, deliberati dal consiglio della struttura didattica, per la regolamentazione della prova e le modalità di svolgimento.

2. Per il conseguimento della laurea magistrale lo studente discute, comunque, una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di uno o più relatori, di cui almeno uno docente, anche di altro ateneo.

3. Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea o la laurea magistrale entro un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studio più uno, l'accesso alla prova finale può essere subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal consiglio di corso di studio, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati. In caso di verifica negativa, lo studente può essere tenuto al superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo nello stato di studente fuori corso.

4. Lo svolgimento della prova è pubblico.

5. La valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico è espressa in centodecimi. La prova si considera superata se lo studente consegue la votazione di almeno 66/110, determinata dalla media dei voti espressi, in centodecimi, da ciascuno dei componenti la commissione.

Il voto, oltre che della valutazione della prova, tiene conto, secondo quanto previsto nel regolamento didattico del corso di studio, delle valutazioni di profitto conseguite dallo studente nelle attività formative dell'intero corso di studio e di ogni altro elemento rilevante; in particolare:

a) della maturità culturale e della capacità di elaborazione intellettuale personale;

b) di eventuali esperienze internazionali.

Al candidato che ottiene il massimo dei voti la commissione può attribuire la lode solo all'unanimità.

6. La commissione di valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale è nominata dal presidente del consiglio del corso di studio, che la presiede o designa un presidente al quale delega il conferimento dei titoli. Le commissioni sono composte, per le lauree magistrali e per le lauree magistrali a ciclo unico, da sette a undici docenti dell'Ateneo, compresi i professori a contratto. Per le lauree, le commissioni possono essere composte da non meno di tre docenti.

Il relatore, qualora non faccia parte della commissione, partecipa ai lavori limitatamente alla valutazione del candidato di cui ha guidato il lavoro.

7. Il calendario delle prove finali per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico prevede almeno tre sessioni, opportunamente distribuite. Il calendario viene reso noto e adeguatamente pubblicizzato, anche mediante il sito dell'Ateneo, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

TITOLO III - Carriera studentesca



Art. 23

Immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio

1. Annualmente, l'Ateneo, mediante la guida sulle procedure, precisa le modalità, i termini, la documentazione da predisporre e le tasse da versare per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione ad un corso di studio, assicurando che tutte le procedure amministrative connesse alla carriera dello studente siano effettuabili anche per via telematica.

2. L'immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso non programmato è di norma preceduta da una prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso, come specificato al comma 1 dell'articolo 8. La prova di norma si svolge entro il mese di settembre, ma possono essere previste più date utili per lo svolgimento di tale verifica.

3. L'immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato è riservata agli studenti collocati utilmente in una graduatoria compilata in base ai risultati di apposita prova e di altri criteri preventivamente determinati ed adeguatamente pubblicizzati. La prova di norma si svolge entro il mese di settembre o, per i corsi ad accesso programmato a livello nazionale, secondo il calendario fissato dal ministero.

17  

4. Nel caso di rinuncia all'immatricolazione di studenti collocati in posizione utile in graduatoria, viene fissato un termine, adeguatamente pubblicizzato anche mediante il sito dell'Ateneo, e comunque antecedente l'inizio delle attività didattiche del corso di studio, entro il quale possono chiedere l'immatricolazione gli studenti che seguono nell'ordine in graduatoria.

5. Chi - avendo superato la prova di accesso - ha già conseguito crediti formativi universitari che in tutto o in parte siano riconoscibili ai fini del conseguimento di un titolo di studio può chiedere l'iscrizione al corso di studio con abbreviazione di corso. Sull'istanza delibera il consiglio del corso di studio che, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati, stabilisce quali crediti riconoscere e, conseguentemente - previa verifica della disponibilità dei posti - l'anno di corso al quale lo studente può essere iscritto. Qualora i crediti di cui lo studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento può essere subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

6. Per i corsi di laurea magistrale di durata biennale ad accesso programmato l'iscrizione è riservata agli studenti collocati utilmente in una graduatoria compilata in base ai risultati di apposita prova e/o di altri criteri preventivamente determinati ed adeguatamente pubblicizzati. Per i corsi di laurea magistrale di durata biennale per i quali, dalla normativa vigente, non sia previsto il numero programmato, l'iscrizione è comunque subordinata al possesso di requisiti curriculari e alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

7. Agli iscritti ad un corso di laurea magistrale di durata biennale possono essere riconosciuti solo eventuali crediti conseguiti in eccesso rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea.

8. Agli iscritti ad un corso di studio che siano già in possesso di un titolo di studio dello stesso livello i crediti conseguiti possono essere riconosciuti solo in numero non superiore alla metà dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Non sono, comunque, riconoscibili i crediti relativi alla preparazione della prova finale.

9. Per i laureandi che alla data del termine ordinario di immatricolazione ed iscrizione abbiano effettuato iscrizione con riserva, il termine per regolarizzare l'iscrizione al primo anno dei corsi di laurea magistrale di durata biennale - a seguito del conseguimento del titolo - è fissato al 10 dicembre. Sono considerati laureandi coloro che alla data del 10 ottobre abbiano conseguito almeno 150 crediti.

10. E' consentita la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso l'Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Lo studente può chiedere l'iscrizione a tempo parziale secondo quanto previsto all'art. 26.

Art. 24

Frequenza attività formative

1. La frequenza è obbligatoria per le attività formative per le quali il regolamento didattico del corso di studio lo prescriba esplicitamente. In tal caso, devono essere specificate le modalità di accertamento della frequenza e deve essere indicata anche la percentuale minima di presenze necessaria ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. Negli insegnamenti integrati tale percentuale minima deve essere assicurata per ciascun modulo coordinato.

2. Gli studenti dei corsi di studio nei quali la frequenza delle attività formative è obbligatoria possono chiedere la dispensa totale o parziale dall'obbligo per gravi e/o giustificati motivi. La dispensa è deliberata dal consiglio del corso di studio e deve contestualmente prevedere la possibilità di partecipare agli appelli dei relativi esami.

3. L'assolvimento dell'obbligo della frequenza, ove richiesto, è attestato nei documenti relativi alla carriera dello studente.

4. Gli studenti componenti di organi collegiali sono esentati dalla frequenza delle attività formative che si svolgono in concomitanza con le sedute degli organi di cui fanno parte.

Art. 25

Studenti regolari, ripetenti e fuori corso

1. Viene immatricolato come studente regolare del primo anno lo studente ammesso al corso di studio (laurea e laurea magistrale a ciclo unico) senza obblighi formativi aggiuntivi. Lo studente ammesso con Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) viene immatricolato "*sub conditione*".

Lo studente immatricolato *sub conditione* può sostenere esami o valutazioni di profitto previste nel suo piano di studi solo dopo che siano stati soddisfatti gli OFA.

2. Viene iscritto come studente regolare di un anno di corso successivo al primo lo studente che nell'anno precedente abbia acquisito, entro il termine ordinario delle iscrizioni:

- a) la frequenza, ove richiesta, degli insegnamenti previsti dal proprio percorso formativo;
- b) almeno 18 crediti per l'iscrizione al 2° anno e almeno 54 per l'iscrizione al 3°;
- c) almeno 100 crediti per l'iscrizione al 4° anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, almeno 160 per l'iscrizione al 5° e almeno 220 per l'iscrizione al 6°.

I regolamenti dei corsi di studio possono richiedere, per l'iscrizione ad un anno successivo, il conseguimento di un numero di crediti maggiore di quelli sopra indicati di non più di 1/3.

Nel caso in cui lo studente sia in difetto di un solo attestato di frequenza, è consentita l'iscrizione all'anno di corso successivo con l'obbligo di acquisire la frequenza mancante entro l'anno accademico.

3. Viene iscritto come studente ripetente del primo anno o di un anno di corso successivo al primo lo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:

- a) non abbia acquisito, ove richiesta, la frequenza degli insegnamenti previsti dal proprio percorso formativo nell'anno di corso precedente;
- b) abbia acquisito un numero di crediti minore di quelli richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo;
- c) voglia modificare il percorso formativo seguito inserendovi insegnamenti di anni precedenti dei quali debba ancora acquisire, ove richiesta, la frequenza;
- d) voglia ripetere l'anno.

Per i corsi di studio non più attivati, o per quelli il cui ordinamento ha subito modifiche, viene eliminata ogni limitazione all'iscrizione ad anni successivi al primo. Pertanto per questi corsi la figura dello studente ripetente non è prevista.

All'atto dell'iscrizione lo studente ripetente può chiedere di frequentare insegnamenti e/o altre attività formative, previste nel proprio piano degli studi nell'anno di corso successivo a quello a cui è iscritto, corrispondenti a non più di 30 crediti e sostenere, nel rispetto di eventuali precedenza, i relativi esami.

4. Viene iscritto come studente fuori corso lo studente dei corsi di laurea o di laurea magistrale che, alla fine del percorso, avendo assolto gli obblighi di frequenza, non abbia acquisito i crediti necessari per il conseguimento del titolo.

Art. 26

Studenti a tempo parziale

1. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, lo studente regolare o ripetente di un corso di laurea o laurea magistrale che non intenda seguire il percorso formativo articolato su 60 crediti per anno può chiedere di seguire un percorso formativo articolato su un numero di crediti per anno non inferiore a 30 e non superiore a 45. In tal caso, lo studente viene iscritto come studente a tempo parziale e segue un percorso formativo appositamente definito dal consiglio di corso di studio, sentito lo studente.

2. Allo studente a tempo parziale si applica una riduzione del 30% dell'ammontare dei contributi.

3. Il cambiamento di status, da studente a tempo parziale a studente a tempo pieno e viceversa, può essere chiesto una sola volta per ciascuna tipologia nell'arco del corso di studio, all'atto dell'iscrizione ad un anno di corso.

4. Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale – se adottato all'atto dell'immatricolazione - non può essere superiore al doppio della durata normale del corso di studio.

5. L'Ateneo può, a richiesta degli studenti con obblighi formativi aggiuntivi e immatricolati al 1° anno *sub conditione*, prevedere un percorso formativo a tempo parziale appositamente definito dal consiglio di corso di studio e comprendente da un minimo di 24 CFU a un massimo di 42 CFU ripartiti tra i due semestri, per facilitare il superamento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi.

Art. 27

Studenti lavoratori, studenti atleti, studenti in situazioni di difficoltà

1. Viene riconosciuto lo *status* di studente lavoratore allo studente - dei corsi di laurea o di laurea magistrale - impegnato non occasionalmente per un periodo di almeno tre mesi nell'arco dell'anno accademico, in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o professionale, debitamente documentata.

2. Viene riconosciuto lo *status* di studente atleta allo studente - dei corsi di laurea o di laurea magistrale - che, attraverso debita documentazione, possa dimostrare di essere:

- a) atleta o paratleta a livello olimpico, mondiale, europeo;



b) atleta o paratleta a livello italiano.

3. Viene riconosciuto lo *status* di studente in situazione di difficoltà allo studente - dei corsi di laurea o di laurea magistrale – che, attraverso debita certificazione, risulti:

- a) impegnato nella cura e assistenza dei propri familiari, non autosufficienti per ragione di età o di malattia;
- b) con problemi personali di salute o di invalidità, che non permettono la regolare progressione della carriera;
- c) con figli, fino a cinque anni di età, e alle studentesse in gravidanza, dall'ottavo mese o con diagnosi di gravidanza a rischio.

4. Ciascuna struttura didattica definisce le modalità organizzative e didattiche riservate agli studenti nelle situazioni descritte ai punti precedenti, che devono contemplare:

- la riduzione dell'obbligo di frequenza, nella misura massima del 20%;
- la possibilità di sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti ripetenti e fuoricorso;
- specifiche attività di supporto didattico.

Art. 28

Rinuncia agli studi. Decadenza

1. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di rinunciare agli studi svolti.

2. Nel caso di contemporanea iscrizione a più corsi di studio viene ritenuta valida solo la prima iscrizione effettuata. Pertanto, lo studente decade dal corso di studio al quale si è iscritto successivamente con l'annullamento di frequenze e crediti eventualmente acquisiti in tale corso di studio.

3. Nel caso di contemporanea iscrizione ad altro ateneo italiano non viene considerata valida l'iscrizione presso questo Ateneo. Pertanto, lo studente decade dal corso di studio al quale è iscritto presso questo Ateneo.

Art. 29

Riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Lo studente può svolgere parte dei propri studi presso università estere o istituzioni equiparate con le quali l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione europea e/o accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti.

2. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi.

3. Lo studente che vuole avvalersi della possibilità di cui al comma 1 presenta apposita domanda nella quale indica l'Ateneo presso il quale intende recarsi e gli insegnamenti che si propone di seguire. Il consiglio del corso di studio competente delibera in merito, specificando quali insegnamenti sono riconosciuti e motivando adeguatamente nel caso in cui qualche insegnamento non possa essere riconosciuto. La delibera indica la corrispondenza tra le attività formative riconosciute e quelle curriculari del corso di studio, il numero di crediti formativi universitari e la votazione in trentesimi attribuita a ciascuna di esse, sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate. Il consiglio delibera sulla base di criteri generali precedentemente definiti e, in particolare, non in base alla più o meno perfetta corrispondenza dei contenuti tra gli insegnamenti del corso di studi e quelli che lo studente intende seguire all'estero ma verificando che questi ultimi siano coerenti con gli obiettivi del corso di studio.

4. Le attività formative svolte all'estero (insegnamenti seguiti, crediti acquisiti e votazioni conseguite) sono registrate nella carriera dello studente, in conformità alla delibera preventiva di cui al comma precedente, sulla base della sola documentazione trasmessa dall'università ospitante.



5. La delibera del consiglio di corso di studio di cui al comma 3 non è necessaria nel caso in cui sussista apposito accordo bilaterale con l'università ospitante. In tal caso, il riconoscimento avviene in conformità a quanto previsto dal regolamento di attuazione dell'accordo.

6. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia riconosciuta alcuna corrispondenza sono considerate dalla commissione in sede di valutazione della prova finale. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera scolastica dello studente.

Art. 30

Iscrizione a insegnamenti extra-curricolari e a corsi singoli

1. All'atto dell'iscrizione ad un qualunque anno del proprio corso di studio, lo studente può chiedere di seguire uno o più insegnamenti extra-curricolari, scelti tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo in quell'anno,

 20 

ad eccezione di quelli dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale, sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare attestazione. Il numero massimo di crediti extracurricolari acquisibile durante il percorso formativo è: 27 per le lauree, 18 per le lauree magistrali, 45 per le lauree magistrali a ciclo unico. Tali attività extra-curricolari e i relativi crediti acquisiti non sono in ogni caso riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo relativo al corso di studio al quale lo studente è iscritto. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera scolastica dello studente. Il mancato superamento degli esami di insegnamenti extra-curricolari non è ostativo per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'iscrizione a non più di 5 corsi singoli per anno, corrispondenti a non più di 40 crediti, è consentita a tutti coloro che, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, intendano seguire degli insegnamenti universitari, sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare attestazione, purché non siano contemporaneamente iscritti ad un corso di studio universitario. Per l'iscrizione a corsi singoli non è richiesto il possesso di particolari requisiti. L'ammontare del contributo richiesto per l'ammissione ai corsi è fissato annualmente in funzione della tipologia dei corsi e del numero di crediti. In nessun caso è consentita l'iscrizione a corsi singoli per seguire insegnamenti dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale.

3. L'ammissione ai corsi singoli e agli insegnamenti extracurricolari è stabilita dai Consigli di Corso di Studio, sulla base di valutazioni di carattere organizzativo, gestionale e culturale.

Per i Corsi di Studio a numero programmato a livello locale possono essere previsti dei limiti al numero degli studenti ammissibili ai singoli insegnamenti, ad eccezione di quelli erogati in via telematica. Anche per i Corsi non a numero programmato possono essere previste particolari modalità di accesso ai singoli insegnamenti, in relazione ad eccezionali esigenze didattiche o strutturali.

Art. 31

Istanze. Certificazioni

1. Le istanze degli studenti vengono presentate, di norma per via telematica, unicamente al competente ufficio del settore carriere studenti che vi appone un numero progressivo e la data di ricezione.

L'ufficio comunica allo studente il termine entro il quale istruisce e trasmette l'istanza al competente consiglio di corso di studio, che delibera entro i successivi 40 giorni. Entro 10 giorni dalla data di trasmissione della delibera, l'ufficio competente la trasmette allo studente, di norma per via telematica.

2. Le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed ogni altro documento relativo alla carriera scolastica degli studenti sono rilasciati, in conformità alle leggi vigenti, dal competente ufficio di norma per via telematica.

3. Durante il corso degli studi lo studente può ottenere certificazioni relative alla carriera seguita con l'indicazione degli esami o verifiche finali di profitto fino ad allora sostenuti e dei crediti conseguiti.

4. Al conseguimento del titolo, unitamente al diploma viene rilasciato, come supplemento al diploma, una relazione informativa che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito per conseguire il titolo.

TITOLO IV - Attività integrative. Docenti e Studenti

Art. 32


Attività didattiche speciali

1. L'Ateneo, anche in collaborazione con enti esterni in possesso di requisiti riconosciuti idonei dalle strutture didattiche interessate, istituisce:

- a) corsi di orientamento all'inserimento nella professione;
- b) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- c) corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
- d) corsi di formazione professionale per laureati;
- e) corsi di formazione permanente;
- f) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento;
- g) corsi di formazione specialistica per laureati.

L'istituzione e lo svolgimento dei corsi sono disciplinati da un apposito regolamento che, per ogni tipologia di corso, precisa il numero di crediti corrispondenti alle singole attività formative.



21 

2. Su proposta di una struttura didattica, l'Ateneo partecipa ad attività in collaborazione con gli istituti scolastici. L'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari è deliberato dalla struttura didattica proponente, su parere conforme del consiglio di corso di studio competente.

Art. 33


Attività didattica integrativa

1. L'Ateneo favorisce iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti, all'orientamento e al tutorato.
2. Tra le attività di cui al comma 1 rientrano tutte le attività didattiche integrative programmate dai consigli di corso di studio come complemento dell'offerta formativa di base che siano svolte dai docenti al di fuori dei compiti didattici istituzionali loro attribuiti annualmente. Vi rientrano in particolare:
 - a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso;
 - b) attività di orientamento – svolte anche in collaborazione con enti esterni - rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
 - c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche (anche individuali) difficoltà di apprendimento;
 - d) attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
 - e) attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, ...);
 - f) corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni o a concorsi pubblici;
 - g) corsi di formazione permanente;
 - h) corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di scuola superiore.

Art. 34

Doveri e compiti didattici dei professori e dei ricercatori

1. I docenti, nei periodi in cui svolgono gli insegnamenti che sono stati loro affidati, assicurano la presenza presso le strutture a disposizione dei corsi di studio ai quali gli insegnamenti afferiscono, secondo un calendario adeguatamente pubblicizzato e definito in modo da garantire la distribuzione più efficace delle lezioni ai fini dell'apprendimento.
2. Il docente che, nei periodi di cui al precedente comma, abbia necessità di sospendere la propria attività didattica per più di una settimana, chiede preventiva autorizzazione al direttore del dipartimento a cui afferisce, precisando il motivo dell'assenza e curando, ove possibile, che le attività proseguano con un docente sostituto. Nei casi di assenza prolungata, dovuta a cause di forza maggiore, motivi di salute e impegni scientifici o istituzionali, il docente ne dà tempestiva comunicazione al direttore che prende tutte le iniziative atte ad assicurare la regolare prosecuzione delle attività didattiche.
3. Il docente dedica al ricevimento degli studenti un congruo numero di ore, in almeno due giorni la settimana, distribuito in maniera omogenea e continuativa lungo l'intero anno accademico, secondo un calendario adeguatamente pubblicizzato.
4. Il consiglio di dipartimento o il consiglio della struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell'art. 1 attribuisce i compiti didattici ai docenti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli studenti.
5. Il consiglio di dipartimento o il consiglio della struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell'art. 1 deve esprimere il proprio parere sulle richieste di autorizzazione del docente a svolgere attività didattica in corsi non citati nel Regolamento di cui al comma precedente (corsi di alta formazione, corsi di perfezionamento, corsi di Tirocinio Formativo Attivo,..), nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del personale docente di incarichi extraistituzionali.
6. Per ciascuno degli insegnamenti affidatigli, il docente, sotto la propria responsabilità, cura la compilazione di un apposito registro, ove indica via via, oltre a orario e data del giorno in cui si svolge la specifica attività,



Handwritten signature and initials, possibly indicating approval or completion of the document.

gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente l'insegnamento, facendo aggiungere alla propria firma, ove necessario, quella del docente o ricercatore che per quella specifica attività lo abbia, eventualmente, affiancato o sostituito.

7. Al termine del corso il registro viene siglato dal presidente del consiglio del corso di studio, per presa visione, e consegnato quindi al responsabile della struttura didattica che ne cura la conservazione nell'archivio della struttura.

8. Ogni docente è tenuto a seguire un congruo numero di studenti nella compilazione degli elaborati della prova finale o delle tesi.

9. Il consiglio di dipartimento, nell'ambito di criteri fissati dal Senato accademico, può affidare a studenti dei corsi di dottorato di ricerca e a titolari di assegno di ricerca, con il loro consenso, il compito di svolgere una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, verificando che ciò non ne comprometta l'attività di formazione e di ricerca. La delibera è assunta previo parere favorevole del coordinatore del corso di dottorato di competenza o del tutor dell'assegnista. Tale affidamento non dà luogo, in ogni caso, a compenso economico né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane. Per i titolari di assegno di ricerca l'affidamento è da considerarsi aggiuntivo rispetto al limite di 60 ore previsto dall'art. 6 del "Regolamento per la disciplina dei professori a contratto".

10. E' fatto obbligo ai docenti di partecipare ai consigli di corso di studio e ai consigli delle strutture didattiche, salvo motivate giustificazioni secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo.

Art. 35

Attività di collaborazione part-time

1. L'Ateneo bandisce concorsi per attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle proprie strutture, per un impegno complessivo annuo di 150 ore pro capite.

2. Sulla base dei requisiti precisati nel relativo bando, che comunque tengono conto sia del reddito familiare che del profitto negli studi, gli studenti vengono collocati in un'unica graduatoria.

3. Gli studenti vengono assegnati alle varie strutture che ne fanno richiesta, facendo scorrere via via la graduatoria.

Art. 36

Orientamento e tutorato

1. L'Ateneo, attraverso le strutture didattiche, assicura agli studenti forme di orientamento e tutorato finalizzate a:

a) orientarli nelle scelte di studio e professionali;

b) migliorare l'incidenza dell'esperienza universitaria nella loro formazione;

c) assisterli e orientarli nei periodi di difficoltà.

2. A tale scopo, presso ciascuna struttura didattica, è istituito un apposito servizio di orientamento e tutorato, sotto la responsabilità di un docente nominato dal consiglio della struttura didattica, che annualmente riferisce sul lavoro svolto.

3. Le attività di orientamento e tutorato sono svolte da docenti e, per non oltre 200 ore per anno, da studenti selezionati con apposito bando prima dell'inizio dell'anno accademico in numero adeguato alle esigenze. Agli studenti è dovuto lo stesso compenso orario previsto per le attività di collaborazione part-time.

4. All'organizzazione delle attività di orientamento e tutorato possono essere chiamati a collaborare rappresentanti degli ordini professionali e del mondo del lavoro nonché i rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali dei corsi di studio.

TITOLO V - Norme finali e transitorie

Art. 37

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Il regolamento è emanato con decreto rettorale.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni vigenti.

Art. 38

Modifica del regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 39

Norme transitorie

1. Agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento didattico, l'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici e i regolamenti previgenti.

2. I consigli dei corsi di studio, all'atto della disattivazione di un anno di corso dell'ordinamento previgente, indicano le equivalenze tra le attività formative disattivate e quelle previste nel nuovo ordinamento in modo da consentire l'assolvimento degli eventuali obblighi di frequenza residui ed il superamento dei relativi esami o valutazioni finali di profitto.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità attraverso le quali gli studenti di cui al comma 1 esercitano l'opzione di proseguire gli studi nei corsi di laurea e di laurea magistrale, disciplinati dalle norme del presente regolamento didattico, istituiti in sostituzione di quelli a cui erano iscritti. In particolare, definiscono la corrispondenza tra le attività formative previste nell'ordinamento previgente e quelle previste nel presente regolamento.

4. Le richieste di passaggio a corsi di studio non direttamente sostitutivi di quelli preesistenti sono considerate come richieste di passaggio ad altro corso di studio.

PARTE II

ELENCO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 40

Elenco dei dipartimenti

- Agricoltura, Alimentazione e Ambiente
- Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche
- Economia e Impresa
- Fisica e Astronomia
- Giurisprudenza
- Ingegneria civile e architettura (DICAR)
- Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica
- Ingegneria Industriale
- Matematica e Informatica
- Medicina Clinica e Sperimentale
- Scienze della formazione
- Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
- Scienze Biomediche e Biotecnologiche
- Scienze Chimiche
- Scienze del Farmaco
- Scienze Umanistiche
- Scienze politiche e sociali
- Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie avanzate "G.F. Ingrassia"

Art. 41



Elenco delle scuole

- Facoltà di medicina

Art. 42

Elenco delle scuole di dottorato

Non ancora istituite.

 24 

Art. 43

Elenco delle strutture didattiche speciali

- Struttura Didattica Speciale di Ragusa
- Struttura Didattica Speciale di Siracusa
- Scuola Superiore di Catania

PARTE III

ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA

Art. 44

Elenco dei corsi di laurea istituiti

Presso l'Ateneo sono istituite le lauree di cui al seguente elenco. I relativi ordinamenti didattici sono riportati nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento.

PARTE IV

ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Art. 45

Elenco dei corsi di laurea magistrale istituiti

Presso l'Ateneo sono istituite le lauree magistrali di cui al seguente elenco. I relativi ordinamenti didattici sono riportati nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente regolamento.

ALLEGATO 1 - Ordinamenti dei corsi di laurea

ALLEGATO 2 - Ordinamenti dei corsi di laurea magistrale



25 